Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2013, n. 17-6139

Aspetti patrimoniali relativi alla realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo sotto Corso Grosseto. Approvazione schema di Convenzione con la Citta' di Torino e la Societa' di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

con decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 è stato disposto, tra l'altro, il conferimento alla Regione Piemonte del sedime demaniale della ferrovia Torino-Ceres con le relative funzioni di programmazione e amministrazione;

in data 20 dicembre 1999, la Regione Piemonte e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 12 del suddetto d.lgs 422/1997, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il trasferimento alla Regione Piemonte delle funzioni amministrative e programmatorie relative ai servizi in concessione a SATTI S.P.A., ora G.T.T. S.p.A., tra cui la ferrovia Torino-Ceres;

con D.G.R. del 05 dicembre 2011, n. 16-3039 è stata approvata la bozza del Verbale di consegna definitivo ai sensi del D.P.C.M. del 16 novembre 2000 relativo alla ferrovia Torino-Ceres;

il suddetto Verbale di trasferimento risulta in fase d'istruttoria presso l'Agenzia del Demanio, a cui è stato trasmesso dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 60/DB1202 del 04 gennaio 2012.

Premesso, inoltre che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Piemonte hanno sottoscritto in data 22 marzo 2000 l'Intesa Istituzionale di Programma con la quale sono stati individuati i settori di intervento da attuarsi mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte hanno sottoscritto in data 11 aprile 2003 l'Intesa Generale Quadro in cui sono individuate le infrastrutture di "primario interesse nazionale" e riconosciute strategiche per la Regione Piemonte. Tra tali interventi al capitolo 3 "Sistemi Urbani e metropolitani", voce "Nodo ferroviario e stazioni" è compreso il collegamento della ferrovia Torino-Ceres alla rete RFI;

in data 3 agosto 2006, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa che prevede che il Comune di Torino trasferirà alla Regione Piemonte, senza corrispettivo in denaro, le aree ed i diritti di sottosuolo occorrenti per la realizzazione del nuovo tracciato, mentre all'atto del trasferimento dell'esercizio ferroviario sul suddetto nuovo tracciato, saranno trasferiti al Comune di Torino, senza corrispettivo in denaro, il sedime e le pertinenze della tratta ferroviaria dimessa;

in data 31 ottobre 2006 è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Provincia di Alessandria ed il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., l'Accordo di Programma Quadro "Reti infrastrutturali di Trasporto" che include la progettazione preliminare e definitiva del collegamento della ferrovia Torino-Ceres con la rete RFI e il Passante Ferroviario";

con D.G.C. del 13 febbraio 2007, n. 2007-00815/022 il Comune di Torino ha approvato lo studio di fattibilità dell'opera inerente all'interramento della ferrovia Torino-Ceres lungo corso Grosseto e le relative sistemazioni superficiali;

con determinazione dirigenziale regionale del 28 luglio 2008, n. 330/DA1202, il progetto preliminare dell'opera è stato escluso, con prescrizioni, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 40/1998;

con la delibera CIPE del 18 novembre 2010, n. 81 (G.U. n. 95/2011), che approva l'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica, l'opera è stata inserita nel Programma Infrastrutture Strategiche dello Stato, di cui alla tabella 1 "Aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche luglio 2010" allegata alla delibera, alla voce "Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase". Ciò comporta che l'opera deve essere approvata dal CIPE, previa istruttoria e conferenza dei servizi gestite dalla struttura tecnica del Ministero, ai sensi del d.lgs. 163/2006;

G.T.T. S.p.A. ha redatto, in attuazione dell'APQ del 31 ottobre 2006, la progettazione definitiva dell'opera che prevede un quadro economico di spesa di 162 milioni di Euro oltre a IVA di legge;

con D.G.C. del 19 giugno 2012, n. mecc. 201203162/34 il Comune di Torino ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo, presentato da G.T.T. S.p.A.;

con deliberazioni del 26 giugno 2012, n. 1-4023 e del 15 ottobre 2012 n. 30-4740, la Giunta regionale ha espresso le proprie positive valutazioni, in merito sia alla compatibilità ambientale, sia alla localizzazione dell'opera, ai sensi degli articoli 165, 166 e del comma 5, articolo 167, del d.lgs. 163/2006.

la Regione Piemonte, con D.G.R. del 30 luglio 2012, n. 20-4223, avente ad oggetto "definizione degli interventi da assegnare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ai sensi della L.R. 19/2007. Integrazione all'allegato A della D.G.R. n. 18-3528 del 19 marzo 2012", ha provveduto ad assegnare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'attività di soggetto aggiudicatore per l'intervento "realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo", rinviando a specifica convenzione per la disciplina degli aspetti attuativi, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione Quadro del 2009;

in data 23 marzo 2012 il CIPE ha deliberato di assegnare 20 milioni di Euro a favore del soggetto aggiudicatore dell'intervento;

in data 28 marzo 2012, con D.G.R. n. 11-3612, la Giunta regionale ha disposto di destinare 142 milioni di Euro alla copertura finanziaria del medesimo intervento, a valere sui fondi del PAR F.S.C. 2007-2013;

la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie", ha autorizzato un ulteriore importo di spesa pari a 18 milioni di Euro, per garantire la completa copertura finanziaria della spesa complessiva prevista pari a 180 milioni di Euro, IVA inclusa;

il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dal CIPE nella seduta del 26 ottobre 2012 e la relativa deliberazione CIPE 101/2012, a seguito della registrazione della Corte dei Conti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2013.

Rilevato che:

poiché l'opera verrà realizzata nel territorio del Comune di Torino, su aree destinate a viabilità pubblica o a servizi, è necessario che il Comune di Torino ceda alla Regione Piemonte la proprietà superficiaria in sottosuolo a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 952 del Codice Civile, delle nuove opere sotterranee realizzate nel territorio comunale, nonché la proprietà delle aree, attualmente di proprietà del Comune di Torino, occupate permanentemente dalle opere realizzate in soprasuolo funzionali all'esercizio della linea ferroviaria;

il Comune di Torino acquisirà la proprietà dei nuovi manufatti destinati alla viabilità, nonché di tutte le opere stradali, di fognatura e di arredo urbano di nuova realizzazione al di sopra delle strutture ferroviarie interrate o ripristinate dopo l'esecuzione dei lavori in oggetto, ad eccezione di quelle funzionali all'esercizio ferroviario di cui sopra;

per quanto concerne il trasferimento della tratta ferroviaria Madonna di Campagna-Dora-Porta Milano, considerato che quest'ultimo è condizionato alla conclusione delle procedure di trasferimento delle stesse aree dal Demanio dello Stato alla Regione e alla concreta dismissione della tratta ferroviaria, si è convenuto di rinviare a successiva convenzione l'attuazione del suddetto Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 3 agosto 2006, per la parte relativa al suddetto trasferimento.

Considerato che:

in attuazione del suddetto Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e Comune di Torino, il Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica ha provveduto a definire e condividere con il Comune di Torino ed S.C.R. Piemonte SpA, quale stazione appaltante dell'intervento in progetto, lo schema della Convenzione che disciplina le modalità d'attuazione dei reciproci impegni presi tra le Parti al fine di addivenire alla completa realizzazione dell'intervento e di regolare gli aspetti patrimoniali, a meno del succitato trasferimento della tratta ferroviaria Madonna di Campagna-Dora-Porta Milano.

Il Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Regionale Trasporti, Mobilita', Infrastrutture e Logistica ha altresì condiviso con il Settore Patrimonio Immobiliare della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, per quanto di competenza, il suddetto schema di Convenzione.

Tenuto conto, inoltre, che:

con l'entrata in servizio del nuovo tunnel ferroviario, verrà definitivamente dismesso il tratto di ferrovia esistente fra la stazione "Madonna di Campagna" e la stazione "Dora";

il progetto definitivo dell'opera di cui all'oggetto include il piano particellare d'esproprio, l'elenco delle ditte da espropriare e il calcolo delle relative indennità;

in particolare il progetto prevede l'occupazione temporanea, con installazioni logistiche, dell'area ubicata in Via Massari, angolo Via Reycend della superficie di circa 10.220 mq, destinata a essere ceduta alla Città nell'ambito della variante al PRG n. 201, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della

Legge Urbanistica Regionale, Ambito 5F Grosseto e Ambito 5I Cazzaniga, già approvata con Delibera del C.C. (mecc. 201100585) del 21 marzo 2011;

rispetto a quest'ultimo provvedimento è stato presentato un ricorso al TAR Piemonte, già respinto con sentenza n. 619/2013 del 22 maggio 2013;

tuttavia, in relazione a possibili ulteriori gradi di giudizio, al fine di garantire la disponibilità dell'area di via Massari da destinare a cantiere logistico, il Comune di Torino ha predisposto e condiviso con il Settore Regionale Reti Ferroviarie e Impianti Fissi e la Società di Committenza Regionale SCR Piemonte S.p.A lo schema d'accordo tra i proprietari e il Comune;

gli oneri relativi all'occupazione temporanea della suddetta area, che potrebbero insorgere in funzione dell'esito della sentenza di cui sopra, quantificabili nella misura annua massima pari all'I.M.U. (a oggi dell'ordine di circa € 12.000,00 all'anno), così come si evince dall'accordo tra il Comune di Torino e il privato proprietario, potranno essere imputati su specifica richiesta del Comune di Torino e previa necessaria autorizzazione da parte della Regione Piemonte e d'intesa con S.C.R., sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto, qualora disponibili, oppure sulle somme derivanti dagli eventuali ribassi di gara. Tale eventualità non comporterà pertanto ulteriori oneri finanziari a carico della Regione Piemonte, rispetto a quelli già previsti per il finanziamento dell'intervento in oggetto.

Ritenuto di approvare, per addivenire alla completa realizzazione dell'intervento, lo schema della convenzione tra Regione Piemonte, Comune di Torino e SCR Piemonte S.p.A. "Realizzazione del collegamento della linea ferroviaria Torino-Ceres con la rete R.F.I. (passante ferroviario) lungo la direttrice di corso Grosseto", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato A) e che regola gli aspetti patrimoniali e le modalità d'attuazione dei reciproci impegni tra le Parti.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già previsti per la realizzazione delle opere in oggetto.

Visti:

la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; la deliberazione della Giunta regionale del 5 dicembre 2011, n. 16-3039; l'Intesa Generale Quadro del 2003; l'Accordo di Programma Quadro del 2006; la delibera CIPE del 18 novembre 2010, n. 81; la delibera CIPE del 23 marzo 2012; la deliberazioni della Giunta regionale 28 marzo 2012, n. 11-3612; la deliberazioni della Giunta regionale del 26 giugno 2012, n. 1-4023; la deliberazioni della Giunta regionale del 30 luglio 2012, n. 20-4223; la deliberazioni della Giunta regionale del 15 ottobre 2012, n. 30-4740; la legge regionale del 28 dicembre 2012, n. 18; la delibera CIPE del 26 ottobre 2012.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,


delibera

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema della convenzione tra Regione Piemonte, Comune di Torino e SCR Piemonte S.p.A. "Realizzazione del collegamento della linea ferroviaria Torino-Ceres con la rete R.F.I. (passante ferroviario) lungo la direttrice di corso Grosseto", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato A);
- di demandare al Dirigente del Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica la firma dello schema di Convenzione, autorizzando ad apportare, se necessario, modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto, a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato



CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI TORINO E S.C.R. PIEMONTE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-CERES CON LA RETE RFI (PASSANTE FERROVIARIO) LUNGO LA DIRETTRICE DI CORSO GROSSETO.

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo n.422 in data 19/11/1997, ai sensi dell'articolo 4 della L. n.59/1997, è stato disposto, tra l'altro, il conferimento alla Regione Piemonte del sedime demaniale della ferrovia Torino-Ceres con le relative funzioni di programmazione e amministrazione;
- 2. in data 20/12/1999, la Regione Piemonte e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n. 422/97, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il trasferimento alla Regione Piemonte delle funzioni amministrative e programmatorie relative ai servizi in concessione a SATTI S.P.A. ora G.T.T. S.p.A., tra cui la ferrovia Torino-Ceres; lo schema di tale Accordo è stato approvato con D.G.R. 2-28926 del 17/12/1999;
- con D.G.R. n. 16-3039 del 05.12.2011, a seguito di ricognizione aggiornata dei beni oggetto di trasferimento ed ottenuto il benestare alla sottoscrizione da parte dei soggetti interessati, è stata approvata la bozza del Verbale di consegna definitivo ai sensi del D.P.C.M. 16.11.2000 relativo alla ferrovia Torino-Ceres;
- a oggi, il suddetto Verbale di trasferimento risulta in fase d'istruttoria presso l'Agenzia del Demanio, a cui è stato trasmesso dalla Regione Piemonte con nota prot. n.60/DB1202 del 04/01/2012;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Piemonte hanno sottoscritto in data 22 marzo 2000 l'Intesa Istituzionale di Programma con la quale sono stati individuati i settori di intervento da attuarsi mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro;
- 6. la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte hanno sottoscritto in data 11 aprile 2003 l'Intesa Generale Quadro in cui sono individuate le infrastrutture di "primario interesse nazionale" riconosciute strategiche per la Regione Piemonte. Tra tali interventi al capitolo 3. "Sistemi Urbani e metropolitani", alla voce "Nodo ferroviario e stazioni" è compreso il collegamento della ferrovia Torino-Ceres alla rete RFI;
- 7. in data 31 ottobre 2006 è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Provincia di Alessandria ed il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito nominato GTT), l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Reti infrastrutturali di Trasporto" che include la progettazione preliminare e definitiva del collegamento della ferrovia Torino-Ceres con la rete RFI e il Passante Ferroviario":
- con D.G.C. n. 2007-00815/022 del 13/02/07 il Comune di Torino ha approvato il tracciato della ferrovia Torino-Ceres lungo Corso Grosseto;
- 9. Con il medesimo provvedimento è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Città e la Regione Piemonte, sottoscritto in data 3 agosto 2006, che prevede che il Comune di Torino trasferirà alla Regione Piemonte, senza corrispettivo in denaro, le aree ed i diritti di sottosuolo comunali occorrenti per la realizzazione del nuovo tracciato, mentre all'atto del trasferimento dell'esercizio ferroviario sul suddetto nuovo tracciato, saranno trasferiti al

- Comune di Torino, senza corrispettivo in denaro, il sedime e le pertinenze della tratta ferroviaria dismessa.
- 10. Con Determinazione dirigenziale n. 330/DA1202 del 28/7/2008 della Regione Piemonte, il progetto preliminare dell'opera di cui all'articolo 2, è stato escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 40/1998.
- 11. GTT stessa ha redatto la progettazione definitiva dell'opera, sulla base di quanto stabilito dall'APQ del 31/10/2006, che prevede un quadro economico di spesa di 162 milioni di Euro oltre a IVA di legge.
- 12. L'intervento è stato inserito nel Programma Infrastrutture Strategiche dello Stato, 8° allegato Infrastrutture "Programmare il territorio, le infrastrutture e le risorse" alla Decisione di Finanza Pubblica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e deve essere approvato dal CIPE, previa istruttoria e conferenza dei servizi gestita dalla struttura tecnica del Ministero, ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
- 13. In data 23/3/2012 il CIPE ha deliberato di assegnare 20 milioni di Euro all'intervento di cui all'articolo 2 e in data 28/03/2012, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-3612, la Regione Piemonte ha deliberato di destinare 142 milioni di Euro alla copertura finanziaria del medesimo intervento, a valere sui fondi del PAR F.S.C. 2007-2013. Seguirà sottoscrizione di specifico APQ con il Governo.
- 14. Con Legge Regionale n. 18/2012, la Regione Piemonte ha autorizzato un ulteriore importo di spesa pari a 18 milioni di Euro, per garantire la completa copertura finanziaria della spesa complessiva prevista pari a 180 milioni di Euro, IVA inclusa.

- 15. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201203162/34 in data 19/06/2012 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo, presentato da GTT.
- 16. Con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1-4023 del 26/06/2012 e n. 30-4740 del 15/10/2012, la Regione Piemonte ha espresso le proprie positive valutazioni, in merito sia alla compatibilità ambientale, sia alla localizzazione dell'opera, ai sensi degli artt. 165, 166 e c. 5 art. 167 del D. Lgs. 163/2006.
- 17. Nella seduta del 26/10/2012 il suddetto progetto definitivo è stato approvato dal CIPE.
- 18. La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 20-4223 del 30/7/2012, ha assegnato a SCR Piemonte S.p.A. il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'interconnessione della ferrovia Torino-Ceres con il Passante Ferroviario in stazione Rebaudengo-Fossata;

tutto ciò premesso,

TRA

la REGIONE PIEMONTE con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, per la quale intervengono nel presente atto l'ing. Tommaso TURINETTI, nato a______, nella sua qualità di Dirigente del Settore Reti ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture

la CITTA' di TORINO con sede in Torino, (Codice Fiscale n..00514490010), rappresentata dal dott. Giuseppe BIANCIOTTO, nato a_____, nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti,

Ε

La **SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.p.A**, C.F. e P.IVA 09740180014, di seguito denominata "SCR", con sede in Torino, corso Marconi 10, rappresentata dal dott. ing. Domenico ARCIDIACONO,nato a_______, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2. Oggetto e finalità

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e SCR, per dare attuazione alle opere relative al collegamento della ferrovia Torino-Ceres con il nodo ferroviario di Torino, previste nel progetto definitivo approvato dal CIPE, di cui in premessa, costituite essenzialmente da:

- nuova galleria ferroviaria a doppio binario che si sviluppa da largo Grosseto alla stazione FS Rebaudengo-Fossata lungo la direttrice di corso Grosseto e i relativi impianti tecnologici;
- nuova stazione denominata "Grosseto" collocata all'altezza di via Lulli;
- nuovo sottopasso veicolare in corrispondenza di largo Grosseto;

- riqualificazione ambientale del nodo di Largo Grosseto con la demolizione dell'esistente sopraelevata;
- adeguamento delle reti di sottoservizi interferenti;
- ripristini dei sedimi stradali interferiti.

Articolo 3. Importo dell'opera

L'opera ha un importo previsto di 180 milioni di Euro, IVA di legge inclusa. La copertura finanziaria è garantita dalla Regione Piemonte e dallo Stato.

Articolo 4. Affidamento dei lavori

I lavori necessari per la realizzazione delle nuove opere di cui all'articolo 2 saranno affidati, nel rispetto della legislazione italiana ed europea, dalla stazione appaltante SCR. .

Articolo 5. Competenze nell'esecuzione dei lavori - Collaudo

I lavori oggetto della presente Convenzione saranno gestiti, per conto della Regione Piemonte, dalla stazione appaltante SCR. Poiché SCR avrà completa giurisdizione sulla condotta e gestione dei lavori in questione, compete solo ad essa la responsabilità di committenza circa la rispondenza delle opere al progetto e alle norme di legge e di buona regola dell'arte e la loro corretta contabilizzazione. Al termine dei lavori SCR invierà alla Regione Piemonte, al Comune di Torino e all'Esercente ferroviario una copia cartacea e una su supporto digitale dell'intera opera costruita.

Il Comune di Torino ha facoltà di effettuare visite dei cantieri in qualunque momento per accertare la conformità sostanziale delle opere al progetto, dandone avviso a SCR e alla Regione Piemonte. SCR comunicherà alla Regione Piemonte, al Comune di Torino e all'Esercente ferroviario le date delle prove di carico e dei collaudi tecnici delle strutture e dei materiali impiegati.

Al collaudo finale delle opere procederà SCR secondo la vigente normativa.

Nell'ambito dei lavori oggetto della presente Convenzione, SCR curerà inoltre l'attuazione di opportune azioni di informazione e comunicazione, in occasione di eventi, ritenuti dagli Enti firmatari particolarmente significativi o di impatto sulla viabilità. di concerto con il Comune di Torino.

A tale scopo la Regione Piemonte e SCR si rendono disponibili a partecipare ai momenti di confronto organizzati dal Comune con eventuali comitati riconosciuti, rappresentanti di categorie e delle Circoscrizioni coinvolte dal cantiere.

Articolo 6. Deviazioni del traffico e occupazione del suolo pubblico

Per la realizzazione di tutte le nuove opere oggetto della presente convenzione, non si farà luogo a reciproco addebito tra le Parti degli oneri indiretti relativi a soggezioni all'esercizio ferroviario (rallentamenti, deviazioni di traffico, ecc.) e alla circolazione di mezzi e persone nell'ambito urbano di Torino (deviazioni di trasporto pubblico, ecc.) per le occupazioni di strade ed altre aree di proprietà comunale ,che dovranno, comunque, essere limitate allo stretto necessario.

Per quanto riguarda, in particolare, l'area, censita catastalmente al foglio 1054, mappale 91, Comune di Torino, che sarà utilizzata quale campo base e, ad oggi, intestata alla ditta S.P.A. C.I.B.S. il Comune garantisce la disponibilità dell'area.

Tenuto conto, però, che risulta in essere un processo amministrativo (ricorso al TAR) che potrebbe inficiare il titolo di non onerosità della messa a disposizione di tale area da parte del Comune di Torino, il Comune medesimo ha formalizzato una scrittura privata con il proprietario dell'area in argomento (Allegato n. 1alla

presente), per la cessione volontaria della stessa. Gli oneri relativi all'occupazione temporanea di quest'area, che potrebbero insorgere in funzione dell'esito della sentenza di cui sopra, quantificabili nella misura annua massima pari all'I.M.U. (a oggi dell'ordine di circa € 12.000,00all'anno), così come si evince dall'accordo tra il Comune di Torino e il privato proprietario, potranno essere imputati su specifica richiesta del Comune di Torino e previa necessaria autorizzazione da parte della Regione Piemonte, sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto.

A seguito di specifica richiesta, il Comune di Torino s'impegna altresì a fornire a SCR, senza oneri relativi a imposte, diritti di segreteria e qualsivoglia altro onere, i Certificati di Destinazione Urbanistica relativi ai terreni interessati dall'esecuzione dell'intervento oggetto della presente Convenzione.

Prima dell'inizio dei lavori SCR concorderà con il Comune di Torino le modalità di occupazione e di riconsegna delle aree comunali che potranno essere interessate da modifiche indotte dall'installazione dei cantieri, redigendo apposito verbale.

Per ogni fase di cantierizzazione, ancorché comporti solamente una parzializzazione dei flussi di traffico, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale apposita richiesta di autorizzazione con l'indicazione degli interventi previsti.

L'Ufficio Tecnico comunale provvederà, ove si renderà necessario, all'emissione dei provvedimenti amministrativi per le modifiche della viabilità.

Le deviazioni del traffico verranno eseguite, secondo le modalità e con l'assolvimento degli oneri previsti nel progetto, a cura di SCR con il coordinamento dell'Ufficio Comunale competente.

Per gli interventi sulla segnaletica si dovranno osservare le indicazioni impartite dai competenti Uffici Tecnici del Comune e le norme contenute nei capitolati particolari di appalto per i lavori di manutenzione ordinaria di segnaletica verticale e orizzontale nel territorio cittadino approvati dalla Giunta Comunale.

Per l'abbattimento o la potatura delle essenze arboree interferenti con le nuove opere oggetto della presente convenzione verranno osservate le prescrizioni contenute nel Regolamento Verde Pubblico e Privato della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n° 200510310 in data 6 marzo 2006.

Per i lavori di manomissione e ripristino del suolo pubblico verranno osservate le prescrizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. nº 200902511 in data 12/10/2009.

Gli interventi sul suolo/sottosuolo pubblico per lo spostamento delle utenze saranno eseguiti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dai succitati provvedimenti, a cura dei vari utenti concessionari interferenti o nell'ambito dell'appalto gestito da SCR, senza alcun costo in denaro a carico del Comune di Torino.

Articolo 7. Interferenze con gli esercizi commerciali

SCR adotterà, in collaborazione con i competenti Uffici Comunali, ogni possibile provvedimento affinché la successione dei cantieri e le conseguenti deviazioni di traffico ed occupazioni di suolo pubblico abbiano il minimo impatto con le attività commerciali della zona interessata ai lavori.

Articolo 8. Diritti reali di godimento delle aree e dei manufatti

Al fine di consentire la realizzazione delle nuove opere di cui all'art. 2, il Comune di Torino mette a disposizione di SCR, senza corrispettivo in denaro, e, con apposito verbale sottoscritto tra le Parti, le aree di cantiere.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione delle suddette opere, nelle more della sottoscrizione dell'atto di permuta, di cui ai successivi periodi, SCR provvederà a consegnare alla Regione Piemonte e al Comune di Torino le opere realizzate, previa predisposizione della planimetria delle opere costruite (cd. planimetria "as built") e sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

SCR, entro 12 (dodici) mesi dall'avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione delle suddette opere, a sua cura e spese, provvederà, inoltre, alla redazione e all'approvazione dell'adeguato tipo di frazionamento delle aree interessate dalle suddette nuove opere realizzate, non insistenti su aree del Demanio Statale, nonché al relativo accatastamento al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione Piemonte e il Comune di Torino s'impegnano, ad avvenuto accatastamento, previa quantificazione del valore commerciale delle aree/manufatti, da effettuarsi, a cura dei rispettivi Enti, ai soli fini fiscali, e previo provvedimento regionale di dismissione dell'esercizio ferroviario della tratta Torino/Madonna di Campagna-Dora-Porta Milano, a stipulare un atto di permuta tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, da cui deriveranno i seguenti effetti giuridici:

- A. la Regione Piemonte acquisirà, senza corrispettivo in denaro:
 - a) la proprietà superficiaria in sottosuolo a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 952 del Codice Civile, delle seguenti nuove opere realizzate in

sottosuolo: galleria ferroviaria, stazione "Grosseto" e parti in ampliamento della stazione "Rebaudengo";

- b) la proprietà delle aree, attualmente di proprietà del Comune di Torino, occupate permanentemente delle seguenti nuove opere realizzate in soprasuolo: i manufatti emergenti di accesso alle suddette opere interrate, griglie di ventilazione, botole e, in generale, tutti gli altri locali e strutture di pertinenza ferroviaria, che verranno nel dettaglio individuate nella suddetta planimetria "as built";
- B. il Comune di Torino acquisirà, senza corrispettivo in denaro, la proprietà delle seguenti nuove opere realizzate:
 - sottopasso veicolare di Largo Grosseto e relativi impianti tecnologici;
 - opere stradali, di fognatura, di arredo urbano e architettonico di nuova realizzazione al di sopra delle strutture ferroviarie interrate o ripristinate dopo l'esecuzione dei lavori in oggetto e ricadenti in aree di proprietà comunale.

Le parti convengono, altresì, che, anche qualora non fossero equivalenti i valori complessivi delle aree e degli immobili oggetto di permuta quantificati a soli fini fiscali, nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di corrispettivo o di conquaglio.

Le Parti si danno atto che gli immobili e le aree verranno reciprocamente ceduti liberi da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e con garanzia per evizione e molestie nel possesso.

Articolo 9. Manutenzione dei manufatti

Ad avvenuta sottoscrizione del verbale di consegna, di cui all'articolo 8:

la Regione provvederà alla manutenzione delle strutture ferroviarie interrate,
della stazione "Grosseto", delle parti in ampliamento della stazione
"Rebaudengo" e dei manufatti emergenti o di pertinenza della galleria;

- il Comune s'impegna a consentire l'occupazione temporanea delle aree di proprietà comunale per il tempo necessario alla esecuzione delle suddette manutenzioni e provvederà alla manutenzione del sottopasso veicolare, delle opere stradali e delle relative pertinenze, in qualità di proprietario delle medesime.

Resta stabilito che qualora il Comune dovesse rilevare inadempienze della Regione agli obblighi di manutenzione tali da compromettere la stabilità dell'opera, la sicurezza o la regolarità dell'uso della copertura, lo stesso Comune ne darà comunicazione alla Regione la quale si obbliga fin d'ora a provvedere nei tempi indicati dal Comune ed eliminare le deficienze riscontrate.

Parimenti, se la Regione dovesse rilevare inadempienze del Comune, tali da arrecare danni alle opere di proprietà della Regione e/o compromettere l'esercizio ferroviario, la Regione medesima ne darà comunicazione al Comune, il quale si obbliga fin d'ora a provvedere nei tempi indicati dalla Regione e a eliminare le deficienze riscontrate.

Articolo 10. Attraversamenti e Parallelismi

Ad avvenuta sottoscrizione del verbale di consegna, di cui all'articolo 8, il Comune di Torino, nel rispetto del D.P.R. n.753/80, potrà realizzare infrastrutture, attraversamenti e parallelismi che interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria e le relative fasce di rispetto, previo espletamento delle procedure previste dal succitato D.P.R. e rilascio di apposita autorizzazione.

Articolo 11. Modificazione impianti

Ad avvenuta sottoscrizione del verbale di consegna, di cui all'articolo 8, qualora, per ampliamenti o modificazione degli impianti ferroviari, o per lavori di qualunque genere che la Regione dovesse eseguire per nuove esigenze dell'esercizio

ferroviario, occorresse apportare modifiche alle strutture già realizzate, ogni onere di modifica e di ripristino del soprassuolo rimane a carico della Regione.

Parimenti, rimane a carico del Comune qualsiasi onere di modifica e di ripristino per lavori di qualunque genere che il Comune dovesse eseguire sulle strutture già realizzate e oggetto della presente Convenzione.

Articolo 12. Tratta ferroviaria Torino/Madonna di Campagna – Dora-Porta Milano

Per quanto concerne il trasferimento della tratta ferroviaria Madonna di Campagna-Dora-Porta Milano, la Regione Piemonte e il Comune di Torino si danno reciprocamente atto che, a oggi, il trasferimento della proprietà dalla Regione Piemonte al Comune di Torino resta subordinato alla sottoscrizione, registrazione e trascrizione in Conservatoria del Verbale di consegna dallo Stato alla Regione dei beni relativi alla linea ferroviaria Torino-Ceres -attualmente in corso d'istruttoria presso l'Agenzia del Demanio- e all'avvenuto provvedimento regionale di dismissione dell'esercizio ferroviario della tratta Torino/Madonna di Campagna-Dora-Porta Milano.

Le Parti, pertanto, convengono di rinviare a successiva convenzione l'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 03/08/2006, per la parte relativa al suddetto trasferimento, fermo restando che quest'ultimo avverrà senza corrispettivo in denaro.

Articolo 13. Disposizioni finali

Il presente atto non ha effetti traslativi delle proprietà.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.

Articolo 14. Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso: le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico della Città di Torino.

Articolo 15. Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Torino, quale Foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Ad ogni effetto legale le parti eleggono il proprio domicilio:	
Regione Piemonte in	
Comune di Torino in	
SCR in	

Articolo 16. Trattamento dei dati personali

In attuazione da quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30/06/2003, le Parti s'impegnano al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, relativi alla presente Convenzione, unicamente nell'ambito dell'esecuzione della stessa.

ı	titolari	del	trattan	nento	dei	dati	pers	onali	sono
n	er Rec	ion	e Piem	onte	in				

per Comune di Torino in		
per SCR in		
Il presente Atto consta di n.16 articoli	ed è redatto in duplice originale.	
	-	
Letto, approvato e sottoscritto.		
Torino, lì		
Per la Regione Piemonte	Per la Città di Torino	Per SCR

OGGETTO: proposta di accordo preliminare finalizzato alla occupazione temporanea di aree per la realizzazione della "Connessione della ferrovia Torino – Ceres con le gallerie RFI (Passante) lungo Corso Grosseto".

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torino del 21 marzo 2011 (n. mecc. 2011 00585), è stata approvata la Variante Parziale n. 201 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., concernente le aree da trasformare per servizi "Ambito 5F GROSSETO" e "Ambito 5I CAZZANIGA";
- Nella stessa variante è previsto che l'area di circa 10.220 mq, ubicata su Via Massari angolo Via Reycend censita al C.T. foglio 1054 mappale 91 venga ceduta gratuitamente alla Città di Torino e che le relative capacità edificatorie vengano trasferite nell'Ambito 5F Grosseto essendosi impegnato il Comune alla permuta dei terreni censiti al CT Foglio 1078 ppcc. N. 158 453 430 a favore dell'attuale proprietà;
- Rispetto all'atto di approvazione della variante summenzionata è stato presentato ricorso presso il T.A.R. Piemonte che con sentenza n. 619/2013 reg. prov. Coll. depositata in data 22 maggio2013 ha respinto il ricorso;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 2012 n. mecc. 201203162/34 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo del collegamento della ferrovia Torino-Ceres alle gallerie Rfi con tracciato lungo Corso Grosseto, opera di committenza regionale;

- -La Regione Piemonte, con Deliberazione n. 20-4223 del 30/7/2012, ha assegnato a SCR Piemonte S.p.A. il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'interconnessione della ferrovia Torino-Ceres con il Passante Ferroviario in stazione Rebaudengo-Fossata.
- Nel progetto summenzionato è previsto che l'area sopra citata venga occupata temporaneamente per l'installazione delle strutture logistiche del cantiere (baraccamenti per dormitori, mensa, uffici, ecc.);
- Che la Variante n. 201 al P.R.G. e l'esito del relativo ricorso al TAR Piemonte non sono influenti rispetto alla realizzabilità dell'opera che risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Tutto ciò premesso

I sottoscritti:

Indemini	Franco	nato	а		il		Codice	Fiscale
Camisass	Ū	nato	а		il		Codice	Fiscale
Camisass		nata	a		il		Codice	Fiscale
		Tiata	u		"		Oddicc	i isoaic
Macario		nato	а		il		Codice	Fiscale
proprietari	dell'area	di circ	a 10	0220 mq	sita	nel Com	une di To	rino Fo-
glio 1054	mappale	e 91 (d	com	e risulta	da	docume	ntazione	allegata
)	si impeg	nano, i	nelle	e more de	el rio	corso pre	sso il T.A	.R. Pie-
monte che	di fatto i	non cor	nser	nte la con	cret	a attuazio	ne della	√ariante
n. 201 al F	P.R.G., a	conser	ntire	l'occupa:	zion	e tempor	anea della	a stessa

area da parte della società SCR Piemonte e conseguentemente dall'appaltatore delle opere citate in premessa; nel caso in cui l'autorità giudiziaria amministrativa nel frattempo respingesse il ricorso in via definitiva, il Comune di Torino si impegna a dar seguito alla deliberazione del Consiglio del 21 marzo 2011, trasferendo ai sottoscritti la proprietà dell'area in permuta identificata catastalmente al F.1078 ppcc. n 158 – 453 – 430.

L'occupazione presumibilmente sarà necessaria a partire da giugno 2014 fino a giugno 2017 e sarà formalizzata con apposito verbale di consegna sottoscritto fra le parti coinvolte.

Per tale occupazione verrà corrisposto da parte della stazione appaltante, un canone annuo pari all'IMU richiesta sull'immobile in questione, che sarà determinata in base alla normativa anno per anno vigente. Tale canone dovrà improrogabilmente essere versato alla proprietà annualmente entro la data di scadenza della prima rata dell'imposta stessa, a far data dalla stipula del contratto e in maniera proporzionale alla durata della stessa, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di danni.

I sottoscritti proprietari e il Comune di Torino si impegnano reciprocamente, appena ve ne saranno le condizioni, alla stipulazione dell'atto di permuta come indicato in premessa.

Tale scrittura privata avrà efficacia solo ad avvenuta stipula della Convenzione fra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la società SCR Piemonte relativa alla realizzazione delle opere di connessione della ferrovia Torino-Ceres al Passante.

Il presente schema di accordo è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera in data......

Torino,
Per la proprietà
Indemini Franco
Camisassi Luigi
Camisassi Eva
Macario Floriana
Per il Comune di Torino